

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL 20.03.2019

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA'
DELL'AQUILA
E
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI
DEL CRATERE**

Oggetto: Accordo quadro del 12 aprile 2017 (CIG: 6842340D94) per la somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento a Randstad Italia s.p.a. – Attivazione opzione *rinnovo espresso* per la durata di mesi 12.


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
l'Aquila

56 comuni del cratere; che l'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;


Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 11 marzo 2019, al num. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila per la durata di tre anni a decorrere dal 6 febbraio 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per la durata di tre anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall'8 gennaio 2019;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;


Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aenti diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguitamento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Preso atto che:

- con successivo accordo, allegato alla presente determinazione per mere finalità di chiarezza espositiva, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;
- ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;
- il citato accordo demandava agli Uffici Speciali la gestione congiunta delle attività ivi descritte;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Precisato che per le finalità di cui al presente atto è stata unicamente verificata l'attualità delle necessità ed esigenze dei Comuni del cratere i cui Coordinatori, sentiti in merito alla prosecuzione del servizio, hanno espresso parere favorevole in coerenza esclusivamente con le ultimative finalità di perseguitamento dell'obiettivo di celere conclusione delle attività espropriative di propria competenza;

Dato atto che in ragione di tali rinnovate necessità si ritiene di dover porre in essere esclusivamente iniziative idonee a far fronte alle ultimative esigenze connesse al completamento delle procedure espropriative nell'interesse della comunità e dei comuni interessati dalle procedure ancora in essere ed anche al fine di evitare eventuali aggravi di contenzioso in danno delle spesa pubblica;

Dato atto altresì che tali iniziative amministrative vengono adottate anche in coerenza con l'obiettivo di perseguire il contenimento della spesa pubblica valutato in termini di riduzione del rischio di contenzioso, la cui analisi deriva sia da quello già in essere a carico dei comuni derivante dalle attività espropriative, sia da quello potenzialmente rinveniente dalla eventuale cessazione delle attività e dei servizi di cui al più volte citato accordo nelle more dei passaggi di consegne;

Preso atto che la rilevazione delle ridette ultimative esigenze veniva precedentemente affidata all'Arch. Fausto Pedetta il quale, in data 31 dicembre 2018, trasmetteva la relazione conclusiva delle attività allegata alla presente determina nella sola parte che qui rileva, riepilogativa delle sole attività connesse con le esigenze di cui al punto precedente;


Dato atto che per le residue attività derivanti dal citato accordo si ritiene comunque necessario ed urgente avviare un'immediata analisi organizzativa al fine di quantificarne con esattezza gli aspetti residuali, nonché al fine di porre in essere un processo di riorganizzazione del servizio che tenga conto dell'interesse pubblico sotteso alla celere conclusione delle attività espropriative sisma 2009;

Preso atto che per far fronte a tali esigenze, aggiuntive rispetto alle attività di cui all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, gli allora Titolari degli Uffici Speciali valutavano l'opportunità di ricorrere alla somministrazione di personale a tempo determinato, stante l'oggettiva impossibilità di far fronte a tali incombenze con la dotazione di personale di cui all'art. 67-ter, commi 3 e 6;

Dato atto che con Determinazione congiunta n. 1 del 28.02.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato in favore di Randstad Italia s.p.a. con sede in via R. Lepetit n. 8/10, 20124 Milano CF e P.I. 12730090151;

Dato atto altresì che con Determinazione congiunta n. 2 del 12.04.2017 con la quale, accertata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione congiunta n. 1 del 28.02.2017, a favore di Randstad Italia s.p.a., si è disposta la stipula dell'Accordo Quadro per la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato";

Richiamato l'Accordo Quadro con Randstad Italia s.p.a., sottoscritto in data 12.04.2017 e, in particolare, l'art. 5 ove si prevede che:



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

“1. l'Accordo Quadro ha una durata di mesi 24 (ventiquattro), rinnovabile di ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dal 16 aprile 2017.

“2. Il predetto rinnovo costituisce una facoltà della Stazione Appaltante, e l'Appaltatore non potrà vantare alcunché per il caso del suo mancato esercizio.

“3. L'Accordo Quadro potrà giungere a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento del relativo importo stimato”;

Considerato altresì che in ragione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante, *alias* gli Uffici Speciali, per l'intera durata del periodo di validità dell'Accordo, si è avvalsa della facoltà di avvalersi del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali rientranti nelle categorie professionali, A, B, C, e D del c.c.n.l. relativo al personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali anche per esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio;


Rilevato che tale ultima facoltà possa essere esercitata solo in coerenza con le rispettive Intese Costitutive e Regolamenti per il funzionamento tenuto conto della dotazione effettiva del personale di cui all'art. 67-quater, commi 3 e 6 del d.l. n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 e, per quanto concernente il solo Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, anche di quello di cui all'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2018;

Considerato che allo stato attuale persistono le condizioni e ricorrono i presupposti per il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo con riferimento alle attività espletate dagli Uffici Speciali, in ragione delle ultimative attività riferite alle procedure espropriative di competenza dei comuni del cratere 2009 e nei limiti già indicati in narrativa;

Considerato altresì che gli Uffici potranno altresì perseguire esigenze di natura diversa purché invocate unicamente *“nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”*, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell'esigenza ed esclusivamente in stretta coerenza con le Intese costitutive, con i Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici e con la dotazione effettiva di personale e con il vincolo di destinazione delle risorse umane ed economiche;

Visto e richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ove all'art. 35, comma 4, richiede che il valore dell'appalto sia calcolato tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali *“rinnovi”*;

Rilevato che il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 sulla bozza del nuovo Codice ha affermato espressamente che il rinnovo del contratto è *“consentito solo se rimane immodificato il suo contenuto e ciò perché sin ab origine, cioè sin dalla indizione della gara originaria, gli operatori economici devono essere in grado di valutare la convenienza della partecipazione e delle previsioni”*;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Rilevato altresì che in relazione al rinnovo, l'orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che qualora tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali è comunque condizione inderogabile che l'importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale;

Atteso che l'ANAC con Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e *par condicio* alla base dell'evidenza pubblica, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali;

Richiamato a tale proposito l'art. 4 del Disciplinare di Gara ove si stabilisce espressamente l'esercizio della facoltà di rinnovo del contratto da parte della Stazione Appaltante per un periodo pari a mesi 12;

Dato atto pertanto che il rinnovo dell'Accordo Quadro del 12 aprile 2017 risulta essere coerente con la normativa richiamata e con le *soft laws* intervenute sull'istituto del rinnovo (*cfr. ex multiis*, Delibera ANAC n. 779 del 11 settembre 2018) in quanto originariamente previsto negli atti di gara, considerato altresì nel valore dell'appalto e avente inoltre contenuto identico al contratto originario;

Precisato in tal senso che per il valore presunto del rinnovo del contratto e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo sia già stato oggetto di stima nell'importo complessivo computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale;


Ritenuto opportuno nonché necessario rinnovare il contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro ricorrendone i presupposti per la qualificazione di *rinnovo espresso*;

Tutto ciò visto, considerato e richiamato, gli Uffici Speciali, come sopra descritti,

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di richiamare l'Accordo Quadro per la somministrazione di personale a tempo determinato sottoscritto con Randstad Italia s.p.a., con sede in via R. Lepetit n. 8/10, 20124 Milano CF e P.I. 12730090151, in data 12.04.2017, della durata di 24 mesi rinnovabile di ulteriori 12 mesi, il quale disciplina i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle Parti, allegato alla presente determinazione quale parte integrante della stessa;
2. di dare atto che allo stato attuale persistono le condizioni e ricorrono i presupposti per il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo con riferimento alla conclusione delle attività espletate dagli Uffici Speciali in ragione delle necessità di addivenire alla conclusione delle attività espropriative e che le stesse esigenze potranno essere invocate



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

“nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell’esigenza ed in coerenza con le Intese costitutive, i Regolamenti di organizzazione e la dotazione effettiva di personale e con il vincolo di destinazione delle risorse;

3. di attivare l’opzione del rinnovo per la durata di mesi 12, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Quadro, a decorrere dal 15 aprile 2019 e sino al 14 aprile 2020;
4. di dare espressamente atto della natura di *c.d. rinnovo espresso* già contemplato negli atti di gara e nell’Accordo Quadro recante la disciplina dei rapporti contrattuali;
5. di richiamare pertanto il Disciplinare di Gara ed il Capitolato, allegandolo alla presente determina quale parte integrante della stessa;
6. di dare espressamente atto che il rinnovo avverrà ai medesimi patti, termini e condizioni, ivi compresi quelli di cui all’art. 5, comma 3, dell’Accordo Quadro;
7. di comunicare all’appaltatore Randstad la volontà di rinnovare l’Accordo Quadro per la durata di 12 mesi agli stessi patti termini e condizioni, ivi compresi quelli di cui all’art. 5, comma 3;
8. di demandare all’esito dell’accettazione della proposta di rinnovo da parte dell’operatore Randstad, l’adozione dei necessari atti amministrativi e contabili conseguenti all’esercizio della facoltà di rinnovo;
9. di avviare urgentemente le necessarie attività di analisi organizzativa ed amministrativa dei servizi sino ad ora resi in materia di supporto ai comuni per le attività espropriative di loro stretta competenza, mediante programmazione degli obiettivi;
10. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale sui siti web degli Uffici Speciali.

L’Aquila/Fossa 20 marzo 2019

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico